

Pronto il decreto del ministero dell'istruzione che posticipa i termini per gli insegnanti precari

Più tempo per sciogliere le riserve

Valgono le abilitazioni conseguite anche dopo il 31/10/2005

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti precari, inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti, potranno chiedere comunemente lo scioglimento della riserva. Anche se hanno conseguito il titolo dopo il 31 ottobre 2005, termine inizialmente previsto dal decreto n. 35/06.

Le domande dovranno essere presentate al centro servizi amministrativi territorialmente competente entro il 30 giugno prossimo.

■ SLITTA IL TERMINE DEL 10 OTTOBRE

Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione, che, mentre scriviamo, sta per emanare un decreto con il quale viene esteso il diritto allo scioglimento della riserva anche ai precari che conseguiranno il titolo nella seconda sessione straordinaria dell'anno accademico 2005/2006. Che generalmente si tiene nei mesi di aprile e maggio.

Lo slittamento del termine è stato disposto per non penalizzare i riservisti che non avevano fatto in tempo a conseguire il titolo necessario allo scioglimento della riserva, a causa dei ritardi accumulati dai docenti e dai conservatori.

■ I DESTINATARI

Il beneficio riguarda i docenti inseriti con riserva nelle gra-

duatorie permanenti di III fascia, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, della legge n. 143 del 4 giugno 2004, che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario o il diploma di didattica della musica presso i conservatori di musica.

L'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e nelle corrispondenti graduatorie di I fascia delle graduatorie d'istituto avverrà a partire dall'anno scolastico 2006/2007.

■ LO SCIoglimento DELLA RISERVA

Attualmente, i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti non hanno potuto concorrere all'assegnazione degli incarichi di supplenza tramite lo scorrimento degli elenchi provinciali.

E hanno potuto essere inseriti a pieno titolo solo nella terza fascia delle graduatorie d'istituto. Che comprende i docenti in possesso del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, ma privi di abilitazione.

Lo scioglimento della riserva comporterà, invece, l'inserimento a pieno titolo nelle permanenti e la possibilità di concorrere per gli incarichi di supplenza (e per il 50% delle im-

Religione, tutti dentro

Al via le immissioni in ruolo dei docenti di religione. Gli insegnanti da assumere dal 1° settembre sono 3.077 e il ministero ha provveduto a ripartire i contingenti tra le regioni, in proporzione ai posti disponibili.

Le tabelle di ripartizione sono state trasmesse agli uffici periferici con un decreto emanato il 13 aprile scorso (n. 37). A guidare la classifica è la Campania, con 438 assunzioni. Segue, di misura, la Lombardia, con 425 immissioni in ruolo.

In Sicilia, sono previste 319 immissioni e in Lazio 304. Altre 241 immissioni in ruolo sono previste in Puglia, 238 in Veneto e 204 in Piemonte; 160 assunzioni sono previste, invece, in Calabria e Toscana; 155 in Emilia Romagna, 74 nelle Marche, 67 in Sardegna, 64 in Liguria, 62 in Friuli-Venezia Giulia. Poche decine di assunzioni nelle altre regioni. Fanalino di coda: il Molise, dove le assunzioni saranno soltanto 12.

Le immissioni in ruolo saranno effettuate scorrendo le graduatorie dei concorsi a cattedre, tenendo conto delle quote di riserva (invalidi, orfani per servizio ecc.).

I docenti di religione neoassunti saranno assegnati a una sede provvisoria e non potranno chiedere il trasferimento in altra regione prima di tre anni scolastici.

Antimo Di Geronimo

missioni in ruolo) assieme agli abilitati.

■ GLI EFFETTI SULLE GRADUATORIE

E ciò comporterà, automaticamente, l'inserimento nella I fascia delle graduatorie d'istituto, che è riservata, appunto, ai docenti abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti.

Lo scioglimento della riserva comporterà, inoltre, l'attribuzione del punteggio di abilitazione a seconda del voto ripor-

tato, secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla legge 143/2004, che è il testo di conversione del decreto-legge 97/2004.

■ QUANTO VALE L'ABILITAZIONE

Il dispositivo prevede l'attribuzione di un punteggio che va da un minimo di 4 a un massimo 12 punti.

I 4 punti vengono attribuiti a chi ottiene una valutazione finale non superiore a 59.

Coloro che vanteranno un punteggio tra 60 e 65 otterranno 5 punti. Sei punti spetteranno, invece, ai neoabilitati con punteggio compreso tra 66 e 70.

Da 71 a 75 spetteranno 7 punti; 8 punti da 76 a 80; 9 punti da 81 a 85; 10 punti da 86 a 90; 11 punti da 91 a 95 e, infine, 12 punti a chi sarà in grado di vantare un punteggio da 96 a 100.

■ GRADUATORIE BLINDATE E SCAVALCAMENTI

Lo scioglimento della riserva e, contestualmente, l'attribuzione del punteggio di abilitazione determinerà, inevitabilmente, degli scavalcamenti in graduatoria.

Tale atto avverrà, infatti, senza che i docenti già inclusi possano far valere il punteggio di servizio accumulato quest'anno. Idem per eventuali punteggi derivanti da altri titoli.

Come, per esempio, quelli derivanti da corsi di perfezionamento e master. Salvo poi recuperare l'eventuale distacco all'atto della riapertura delle graduatorie. Che avverrà presumibilmente a maggio 2007. Le graduatorie permanenti, infatti, sono al primo anno di vigenza. E siccome hanno validità biennale, gli aggiornamenti quest'anno non potranno essere effettuati. (riproduzione riservata)